

## **D.M. N. 032/2198 DEL 10 LUGLIO 2000 (PERMESSI RETRIBUITI)**

### **ARTICOLO 1**

A domanda del dipendente, sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:

- a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto l'anno;
- b) lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado: giorni tre per evento.

### **ARTICOLO 2**

A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati.

### **ARTICOLO 3**

Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

### **ARTICOLO 4**

I permessi di cui agli artt. 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, fatto salvo quanto disposto dall'art. 157 quinquies, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Gli stessi permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

Durante i predetti periodi all'impiegato spetta l'intera retribuzione.

Compatibilmente alle esigenze di servizio, l'impiegato, ove ne ricorrano le condizioni, potrà beneficiare dei permessi previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi non sono computati ai fini del raggiungimento del limite di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.